



Decreto Dirigenziale n. 87 del 17/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART.242. AREA EX CAPALC VIA TERRACINA - NAPOLI -
PROCEDIMENTO DI BONIFICA- CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti è competente in materia di approvazione piani di caratterizzazione e progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Napoli;
- c) che la Regione Campania, in forza all'art. 36 bis comma 3 della L.134/2012, ha disposto con Delibera di Giunta n. 514 del 25/11/2013, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 28/02/2014, la modifica del perimetro del Sito di Interesse Nazionale “Bagnoli Coroglio”, richiedendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di adottare tutti gli atti consequenziali previsti dalla legge;
- d) che con Decreto del 08/08/2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ridefinito tale perimetro disponendo che per tutte le aree finora ricomprese nella perimetrazione del Sito, e non incluse nella nuova perimetrazione, la Regione Campania subentrasse al MATTM nella titolarità dei relativi procedimenti, di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06;
- e) che la Città Metropolitana di Napoli – Area Edilizia e Programmazione Scolastica, ai sensi del succitato D.M. del 08/08/2014, ha richiesto a questa U.O.D., con nota prot. n. 158761 del 12/10/2015 acquisita agli atti in data 14/10/2015 prot. n. 2015.0689197, di prendere atto degli esiti procedurali della riunione tecnica tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 05/02/2014 sul procedimento di bonifica ambientale nell'area denominata ex Capalc ubicata nel Comune di Napoli in Via Terracina, atteso che tale area ricadeva, antecedentemente al 08/08/2014, all'interno nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale SIN “Bagnoli-Coroglio”.

RILEVATO

- a) che l'area ex Capalc è stata trasferita alla Città Metropolitana di Napoli con Provv. Reg. OO.PP. n. 2611 del 02/12/1999, con l'obiettivo di realizzare in situ istituti scolastici di istruzione superiore;
- b) che l'area in questione risulta caratterizzata da matrici ambientali (suolo, sottosuolo, e acque sotterranee) potenzialmente contaminate, per cui la Città Metropolitana di Napoli, in qualità di soggetto interessato, ha proceduto a caratterizzare il sito, redigendo successivamente il documento di Analisi di Rischio sito-specifica;
- c) che, nella riunione tecnica, tenutasi in data 05/02/2014 presso l'allora competente MATTM, gli Enti interessati hanno esaminato la documentazione tecnica comprensiva del documento Analisi di Rischio sito-specifica, prendendone atto dei contenuti, condividendo le precondizioni dell'Analisi di rischio presentata e dettando prescrizioni esecutive;

CONSIDERATO

- a) che l'art. 2 del Decreto del 08/08/2014 del MATTM dispone che per tutte le aree sino allora ricomprese nella perimetrazione del SIN “Napoli Bagnoli – Coroglio” e non incluse nella nuova perimetrazione, la Regione Campania subentri al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella titolarità dei procedimenti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06;

- b) che l'esecuzione, da parte della Città Metropolitana di Napoli, delle succitate prescrizioni disposte nella riunione tenutasi presso il MATT in data 05/02/2014, tendono a definire il procedimento ambientale ed il completamento dei lavori di realizzazione degli edifici scolastici.

RITENUTO

- che, per quanto sopra esposto, si possa procedere all'emissione del provvedimento di presa d'atto richiesto

VISTI

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- La L.241/90,
- Il D.M. 08/08/2014
- Il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 005/02/2014 presso il MATTM;
- La nota della Città Metropolitana di Napoli Area Edilizia e Programmazione Scolastica, prot. n. 158761 del 12/10/2015;
- la D.G.R n. 478/12 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 141 del 28/03/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D., nonché dalla proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

1. **PRENDERE ATTO** degli esiti della riunione tecnica tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 05/02/2014 riguardanti il procedimento di bonifica dell'area denominata ex Capalc ubicata nel Comune di Napoli in Via Terracina, sito escluso dalla perimetrazione del SIN "Bagnoli Coroglio" con DM 08/08/2014;
2. **CONFERMARE** le prescrizioni esecutive concordate in tale sede, indicate nel verbale di riunione del 05/02/2014 e riportate nella nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 158761 del 12/10/2015:

2.1 "Alla luce della validazione delle indagini di caratterizzazione delle acque di falda dell'area ex Capalc, da cui emerge in particolare, che i risultati mostrano per gli analiti Alluminio e PCB concentrazioni inferiori alle corrispondenti CSC della Tab. 2 dell'Allegato V – Parte Quarta Titolo V del D.Lgs n. 152/2006, si può ritenere superata la richiesta della CdS decisoria del 10/10/2013 relativa all'attivazione, da parte della Provincia, di idonee misure di prevenzione;

2.2 la Provincia di Napoli ha elaborato l'Analisi di Rischio in modo cautelativo nello scenario di progetto proposto. In ogni caso si richiede la realizzazione della pavimentazione estesa all'intera area a meno dell'area a vincolo archeologico, al fine di interrompere i percorsi di esposizione diretti; per l'area che non potrà essere pavimentata, quella sottoposta a vincolo archeologico, dovranno essere applicate specifiche limitazioni d'uso nonché dovrà essere verificata la presenza di un'idonea copertura vegetale anche spontanea, per impedire il contatto diretto con il suolo e il sollevamento di polveri;

2.3 relativamente alle acque di falda, stante l'assenza di composti volatili nonché l'estrema vicinanza dell'area in esame con sorgenti termali, ARPAC, sulla base dei dati già disponibili, eventualmente coadiuvata da ISPRA e ISS, eseguirà un approfondimento

sulla composizione geochimica delle acque sotterranee dell'area medesima, relativamente a tutti parametri che hanno mostrato superamenti delle CSC;

*2.4la Provincia di Napoli dovrà iniziare, nei tempi tecnici strettamente necessari, un monitoraggio delle acque di falda con cadenza trimestrale per il primo anno e frequenza da stabilire di concerto con Arpac negli anni successivi.
Inoltre, a seguito degli esiti della presente riunione istruttoria, si ritiene superata la richiesta di parere del MATTM prot. n. 2355 del 23/01/2014 a ISPRA e ARPAC."*

2.5 prescrivere, inoltre, la rimozione di due hot spot di terreno in corrispondenza dei superamenti delle CSC degli analiti Arsenico e Piombo.

PRECISARE che il presente provvedimento non esonera la Città Metropolitana di Napoli dal conseguire ogni altro eventuale provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esecuzione delle attività in questione.

DISPORRE che la Città Metropolitana di Napoli e l'ARPAC effettuino le attività di campionamento prescritte trasmettendo periodicamente gli esiti a questa U.O.D.

NOTIFICARE il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli - Piazza Matteotti, 1 Napoli.

TRASMETTERE il presente decreto al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, al Comune di Napoli, all'ARPAC, all'ASL NA2 .

INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Pagnozzi